

**ATTI PARLAMENTARI**

**V LEGISLATURA**

---

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. XV  
n. III  
1966 - 1969

---

# **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO**

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione  
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE**

---

*Presentata alla Presidenza l'8 luglio 1971*

---

**N. B. - La documentazione contabile relativa all'esercizio finanziario 1969 è contenuta nell'annesso 13 Tabella n. 13 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1970.**

PAGINA BIANCA

## I N D I C E

Determinazione della Corte dei conti n. 1061 del 6 aprile 1971 . . . . .	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi dal 1966 al 1969 dell'Unione nazionale incremento razze equine . . . . .	»	7

## DOCUMENTI ALLEGATI

*Esercizio 1966*

Bilancio consuntivo . . . . .	»	31
Relazione amministrativa . . . . .	»	49
Relazione del Collegio sindacale . . . . .	»	55

*Esercizio 1967*

Bilancio consuntivo . . . . .	»	63
Relazione amministrativa . . . . .	»	81
Relazione del Collegio sindacale . . . . .	»	87

*Esercizio 1968*

Bilancio consuntivo . . . . .	»	95
Relazione amministrativa . . . . .	»	113
Relazione del Collegio sindacale . . . . .	»	120

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 1061**

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 6 aprile 1971;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale la **Unione nazionale incremento razze equine** è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1966, 1967, 1968 e 1969 nonché le annesse relazioni del Segretario generale per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, del Commissario Governativo per l'esercizio 1969 e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronunce su tali conti, rese rispettivamente il 13 maggio 1967, il 20 maggio 1968, il 23 luglio 1970 e il 28 agosto 1970 dal Ministro per l'agricoltura e foreste, cui compete la vigilanza sull'Ente;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1966, 1967, 1968 e 1969;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

considerato che nella relazione stessa sono stati formulati rilievi in ordine: *a)* alla mancata emanazione del regolamento di esecuzione della legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura, cui era demandata la disciplina concreta di aspetti essenziali riguardanti l'esercizio delegato delle scommesse da parte di Enti, società ed allibratori; *b)* alla conseguente mancanza di legittimazione da parte dell'UNIRE ad esercitare la facoltà di delega prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 315, in assenza delle norme che in base alla legge medesima dovevano regolamentare il concreto esercizio di detta facoltà; *c)* alla illegittima delega — in assenza di una espressa previsione normativa — di una pubblica funzione, quale l'estrinsecazione del controllo su soggetti delegati all'esercizio delle scommesse; *d)* alla mancata emanazione del regolamento organico del personale in violazione di quanto espressamente stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 18 luglio 1956; *e)* alla illegittima costituzione — in assenza di una valida ed efficace normativa regolamentare — del c.d. « fondo di assistenza e previdenza per i lavoratori del-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'ippica » con contributi a carico dell'UNIRE; f) al ritardo con cui l'Ente ha dato comunicazione alla Società « Capannelle » della disdetta della convenzione;

P. Q. M.

comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1966, 1967 1968 e 1969 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Unione nazionale incremento razze equine, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso;

segnala — a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958 — le irregolarità di cui in parte motiva, all'On.le Ministro per l'agricoltura e le foreste ed all'On.le Ministro per il tesoro, ai quali ordina che sia comunicata copia della presente determinazione e dell'annessa relazione.

IL RELATORE  
*f.to* Zambrano

IL PRESIDENTE  
*f.to* Cataldi

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER GLI ESERCIZI DAL 1966 AL 1969 DELL'UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE**

**SOMMARIO**

**PARTE I**

*1. Premessa — 2. Cenni sull'ordinamento dell'ippica in Italia — Compiti dell'UNIRE — 3. Lo scioglimento del Consiglio direttivo e la nomina di un Commissario straordinario — 4. La legge 24. marzo 1942, n. 315 — 5. Il vigente Statuto dell'UNIRE: composizione del Consiglio direttivo — 6.1. Il personale e la questione della natura giuridica dell'UNIRE — 7.1. Rapporti tra l'UNIRE e le società di corse. Il caso della Soc. Capannelle.*

**PARTE II**

*1. L'assetto dei conti e la vigilanza ministeriale — 2. La gestione finanziaria — 3. Le entrate e le uscite effettive — 4. La situazione patrimoniale e il conto economico — 5. Conclusioni.*

**PARTE PRIMA**

**1. — PREMESSA**

La gestione finanziaria dell'UNIRE ha già formato oggetto di relazione al Parlamento fino all'esercizio 1965 (1).

Si riferisce ora il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1966, 1967, 1968 e 1969.

**2. — CENNI SULL'ORDINAMENTO DELL'IPPICA IN ITALIA — COMPITI DELL'UNIRE**

L'ordinamento dell'UNIRE non ha subito, nel periodo considerato, sostanziali modifiche, onde si fa rinvio, per i particolari, alla precedente relazione. Non si ritiene superfluo, comunque, qualche cenno per delineare sommariamente il quadro di insieme dell'intera attività ippica, così com'è organizzata nel nostro Paese e di cui l'UNIRE non è che il soggetto propulsore a livello pubblicitario.

L'attività ippica nell'attuale assetto socio-economico riverbera i suoi effetti nei settori più disparati, tra cui particolare rilevanza assume quello agricolo, non soltanto per le occasioni di reddito che l'attività in parola offre ai proprietari e agli allevatori di cavalli, ma anche per le condizioni della nostra agricoltura, ritenute dai tecnici quanto mai favorevoli allo sviluppo del patrimonio zootecnico, sia per il clima di cui il nostro Paese gode, sia, e soprattutto

(1) Per gli esercizi finanziari dal 1961 al 1965, cfr. *Atti parlamentari*, IV legislatura, Camera dei deputati, doc. XIII, n. 1, vol. CCXVI.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutto, per l'esistenza di ampie estensioni di terreno, resesi disponibili a seguito del passaggio di un'alta percentuale di manodopera dall'agricoltura all'industria, determinato dall'intensificarsi dello sviluppo industriale; sicché, investimenti relativamente modesti in allevamenti di cavalli da competizione potrebbero contribuire — secondo gli esperti — ad accorpate ed attivare terreni abbandonati ed a fornire, perciò, ulteriori occasioni di reddito ad altre categorie di lavoratori.

Non sono da trascurare, poi, gli effetti prodotti dall'attività ippica sia nel settore del turismo e dello spettacolo, per il rilevante numero di appassionati desiderosi di impiegare il proprio tempo libero in attività sportive e ricreative; sia in quello del commercio internazionale, per il considerevole contributo offerto alla bilancia dei pagamenti dall'esportazione di soggetti altamente selezionati prodotti nel nostro allevamento; sia, infine, in quello del lavoro, per il quale l'apporto dell'attività ippica è valutabile nell'ordine di circa trentamila lavoratori occupati, in gran parte manodopera specializzata, per la quale vengono organizzati periodici e continuativi corsi di addestramento professionale.

La rilevanza di detta attività nel contesto dell'economia nazionale, resa evidente anche dal volume delle scommesse — che nel corso del 1969 ha superato i 124 miliardi di lire — e dal gettito tributario connesso al settore — aggirantesi, secondo stime approssimate, intorno ai 10 miliardi annui — nonché gli intenti di speculazione economica che da tempo si sono andati manifestando nell'ambito dell'organizzazione ippica nazionale, non potevano non provocare l'intervento dello Stato nel settore: fu per tali ragioni che con regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, venne istituita l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), con il compito di coordinare e disciplinare l'attività tecnica e sportiva degli enti ippici preesistenti — Jockey Club Italiano, Società degli Steeple Chases d'Italia, Unione Ippica Italiana per le corse al trotto e Società per il cavallo italiano (2) — sodalizi a carattere associativo, costituiti da proprietari, allevatori e società di corse, sorti per incoraggiare e disciplinare, rispettivamente, le corse al galoppo in piano, al galoppo in ostacoli ed al trotto e, l'ultimo, l'allevamento del cavallo in generale e di quello di mezzosangue in particolare.

Successivamente, con legge 24 marzo 1942, n. 315, allo scopo di meglio regolare le varie attività connesse con l'esercizio delle corse, furono emanati nuovi « Provvedimenti per l'ippicoltura », con i quali, mentre si provvedeva a precisare la vigente organizzazione ippica italiana, si fornivano alla stessa i mezzi finanziari indispensabili all'opera di incremento del patrimonio ippico, per la quale l'UNIRE era stata creata.

In sostanza, e sinteticamente, tale organizzazione è attualmente così articolata:

— al vertice, il Ministero dell'agricoltura e foreste, cui sono affidate la vigilanza e la tutela sull'intero settore;

— in posizione intermedia, l'Unione nazionale incremento razze equine, ente di diritto pubblico che per conto del Ministero dell'agricoltura e foreste, dal quale è vigilato, provvede alla sorveglianza delegata sul settore ed al finanziamento dell'attività (premi alle corse, provvidenze all'allevamento, concorso economico alle gestioni degli ippodromi e delle scommesse);

— a livello operativo, infine, i quattro enti tecnici già citati (Jockey club italiano, Società degli Steeple Chases d'Italia, Ente nazionale corse al trotto, Ente nazionale cavallo italiano) cui spetta il compito di regolamentare e disciplinare, in sede tecnica, la complessa attività delle corse.

Ai predetti organismi sono da aggiungere le varie associazioni di categoria, sodalizi di natura privatistica costituiti da operatori del settore (ad es. proprietari, allevatori, ecc.).

Per meglio delimitare il quadro normativo e organizzativo entro il quale si svolge l'attività ippica in Italia, è opportuno, altresì, sottolineare che lo Stato ha provveduto a delegare

(2) Oggi, Ente nazionale cavallo italiano (ENCI).



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'UNIRE con l'articolo 2 della citata legge 24 marzo 1942, n. 315, l'esercizio esclusivo dei totalizzatori, delle scommesse a libro e di tutte le altre forme di scommesse sulle corse dei cavalli, nonché, in base all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 14 aprile 1948, n. 496, l'esercizio esclusivo dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici connessi con manifestazioni ippiche (TOTIP) (3).

È da osservare, infine, che con provvedimenti legislativi che si sono ininterrottamente susseguiti dal 1947 ad oggi (4), lo Stato ha provveduto a concedere all'UNIRE il rimborso parziale dei diritti erariali accertati e riscossi sulle scommesse, attualmente nella misura del 60 per cento (5).

Tale intervento finanziario dello Stato ha determinato l'assoggettamento dell'Ente al controllo della Corte (6), a norma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

### 3. — LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con decreto ministeriale 12 luglio 1969 è stato disposto, dall'autorità di vigilanza, lo scioglimento del Consiglio direttivo dell'UNIRE ed è stato nominato un Commissario governativo per il periodo di un anno, con l'incarico di predisporre una nuova disciplina statutaria e di fornire all'autorità governativa gli elementi necessari per una revisione normativa di tutto il settore ippico e degli Enti preposti alla sua tutela (7).

Con ulteriore decreto del 5 settembre 1969, in sostituzione del precedente che aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico, è stato nominato un altro Commissario governativo, «fermo restando quanto altro stabilito nel decreto del 12 luglio 1969» così confermandosi, implicitamente, la durata per un anno della gestione straordinaria.

Tale termine non è stato rispettato, in quanto, con altro provvedimento ministeriale del 22 luglio 1970 — ad incarico già scaduto e perciò esercitato in regime di «prorogatio» — è stato nominato un nuovo Commissario, senza prefissare alcun limite di tempo per la fine della gestione suddetta, in contrasto con il carattere eccezionale e temporaneo proprio di tale rimedio. Quest'ultimo provvedimento è stato dichiarato non conforme a legge dalla Corte con determinazione (8) n. 1043 del 12 gennaio 1971, nella quale è stata segnalata anche la necessità — che qui si riafferma — di una rapida attuazione della procedura di revisione dello statuto e di una pronta ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione (9).

(3) La stessa disposizione ha riservato al CONI l'esercizio del Totocalcio.

(4) La legge 24 dicembre 1966, n. 1276, ha prorogato la disposizione in questione fino al 31 dicembre 1970. In data 5 marzo 1971 è stato presentato il disegno di legge n. 3183, d'iniziativa governativa, per la ulteriore proroga dell'abbuono sui diritti erariali in questione a favore dell'UNIRE al 31 dicembre 1973.

(5) Secondo i dati forniti dal Commissario straordinario nella sua relazione al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, pervenuta alla Corte in data 21 marzo 1970, l'ammontare del rimborso fiscale, dal 1947 al 1969, è assommato a circa 30 miliardi ed è previsto per il solo anno 1970, in oltre 4 miliardi e 300 milioni di lire.

(6) Avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961.

(7) Contemporaneamente con decreti ministeriali recanti la stessa data del 6 novembre 1969 sono stati sciolti anche i Consigli direttivi del Jockey club italiano, della Società degli Steeple Chases d'Italia, dell'Ente nazionale corse al trotto e dell'Ente nazionale cavallo italiano, con la conseguente nomina, anche presso ciascuno dei quattro enti, di altrettanti Commissari governativi: il provvedimento si è reso necessario per porre in armonia con la nuova disciplina in corso di elaborazione per l'UNIRE anche le norme statutarie di detti enti, che dalla stessa UNIRE sono vigilati per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(8) In allegato.

(9) Nelle more di trasmissione della presente relazione è pervenuta alla Corte copia del decreto ministeriale 8 aprile 1971, con il quale, in adempimento della citata determinazione di rilievo, è stata fissata la scadenza dell'incarico del Commissario governativo al 30 giugno 1971.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va qui sottolineato che è, questa, l'undicesima volta, dal 1942, che si procede allo scioglimento del consiglio direttivo dell'Istituto, alla cui guida viene posto un Commissario governativo.

Il fenomeno è indice non soltanto di scarsa funzionalità dell'ente preposto alla tutela del settore ippico, ma sta altresì, a testimoniare che i propositi dello Stato di disciplinare efficacemente una attività dagli evidenti risvolti di natura pubblicistica — per la rilevante entità degli interessi che intorno ad essa gravitano — sono rimasti, almeno finora, allo stato di mera intenzione.

A tale proposito, la Corte — come già il Commissario straordinario dell'Ente nella citata relazione (10) al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ritiene che le ragioni della instabilità degli ordinari organi di governo dell'Unione vadano ricercate essenzialmente in un difetto di origine, insito già nel primo tentativo dello Stato di svolgere — con la istituzione di un apposito ente — una azione di coordinamento e di controllo di tipo pubblicistico sull'attività ippica, sia pure limitatamente al profilo tecnico e sportivo: infatti, nell'organo consiliare dello UNIRE — e cioè dell'ente delegato a svolgere detta azione di coordinamento e di controllo — lo Statuto annesso alla legge istitutiva dell'Unione prevedeva la presenza concomitante, in qualità di membri, dei presidenti degli enti ippici che dalla stessa UNIRE dovevano essere controllati, nonché dei rappresentanti di categorie o di gruppi titolari di diritti patrimoniali o, comunque, di interessi legittimi nei confronti dell'ente vigilante.

Di qui, una decisa limitazione ed il condizionamento dell'intento pubblicistico perseguito dallo Stato attraverso l'organismo appositamente istituito, cui non giovava certo la concentrazione — che negli anni immediatamente successivi al 1932 si andava attuando — in gruppi finanziari ed economici, delle gestioni e della proprietà degli ippodromi, ossia del bene strutturale indispensabile allo svolgimento dell'attività ippica.

#### 4. — LA LEGGE 24 MARZO 1942, N. 315.

L'inevitabile svilimento della funzione pubblicistica svolta dall'Ente preposto all'azione di coordinamento e di controllo del settore e un diffuso malcontento fra gli operatori del settore stesso per la ritenuta inadeguatezza dei premi in rapporto ai sempre più lauti guadagni delle società di corse, indussero il Governo a promuovere l'emanazione della menzionata legge 24 marzo 1942, n. 315, recante « Provvedimenti per l'ippicoltura », con la quale lo Stato si proponeva l'intento di dare un nuovo assetto normativo all'intera attività ippica, e in particolare all'aspetto preminente, seppure collaterale, di essa, costituito dal movimento delle scommesse nell'esercizio delle corse.

Come si è avuto già occasione di osservare (11), l'articolo 2 della citata legge — tuttora in vigore — riserva all'UNIRE l'esercizio esclusivo delle scommesse al totalizzatore e al libro, tanto negli ippodromi che fuori di essi (sale-corse); peraltro, lo stesso articolo 2 prevedeva la possibilità per l'UNIRE di « delegare » detto esercizio ad enti, società ed allibratori, purché iscritti in appositi elenchi, la cui tenuta e formazione avrebbero dovuto essere disciplinate con decreto reale. Con tale provvedimento, a mente del successivo articolo 5, avrebbero dovuto essere emanate anche le norme occorrenti per l'esecuzione della legge.

A tal riguardo, va rilevato, che, a distanza di oltre ventotto anni dall'emanazione della legge, l'adempimento in questione non ha ancora avuto attuazione, talché, atteso il carattere di essenzialità che, per gli aspetti su richiamati, ha il regolamento di esecuzione, l'operato dell'ente si è sostanzialmente svolto in assenza di legittimazione, e perciò in via di mero fatto.

(10) Vedi *retro*, pag. 9, nota 5.

(11) Vedi *retro*, pag. 8.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vero è che l'articolo 5 della stessa legge n. 315 consentiva all'UNIRE di adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di urgenza occorrenti per assicurare la continuità del servizio dei totalizzatori e delle scommesse a libro; ma il carattere meramente temporaneo di tale legittimazione, reso particolarmente evidente dal lungo protrarsi della situazione di carenza normativa, non può che indurre a confermare l'accennato rilievo.

Sempre a tal proposito, va, anzi, sottolineato che l'ente non solo ha fatto ricorso alla menzionata facoltà di delega pur in assenza delle norme (12) che avrebbero dovuto — in base alla legge — disciplinare l'iscrizione dei delegati negli appositi elenchi, ma ne ha fatto, bensì, un uso indiscriminato « fino a far completa rinuncia del diretto esercizio delle scommesse » (13).

Un giudizio di non conformità a legge va, in ogni caso, esplicitamente formulato nei confronti della delega a società di corse dell'esercizio del controllo su altri soggetti delegati (14), trattandosi di una pubblica funzione non delegabile in assenza di una espressa autorizzazione di legge.

## 5. — IL VIGENTE STATUTO DELL'UNIRE: COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al determinarsi, e anzi al consolidarsi, della ricordata situazione di non conformità alla legge, non può per certo ritenersi estranea quella forma di condizionamento della volontà dell'UNIRE (15), resa possibile dal mantenimento in vita, anche nella normativa del 1942, di norme statutarie non improntate ai principi e criteri direttivi cui la legge n. 315 era ispirata.

Vale, infatti, notare che, col riservare all'Unione il diretto esercizio e la disciplina delle scommesse e con la destinazione dei proventi netti di queste a sostegno dell'attività ippica, la legge 24 marzo 1942, n. 315, affermava il preminente interesse pubblico nel settore, in relazione ai notevoli effetti sociali ed economici connessi all'esercizio delle scommesse.

È lecito dubitare che tale interesse pubblico sia stato efficacemente perseguito, ove si pensi che nel Consiglio direttivo dell'UNIRE, costituito a norma dell'articolo 6 del nuovo Statuto (16) — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, ossia a distanza di ben 14 anni dall'emanazione della legge che ne prescriveva l'adeguamento — la presenza dei pubblici poteri, su un totale di 16 componenti (17), è ristretta a 4 membri, di cui due in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e due in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'interno e delle finanze.

Se si aggiunge che gran parte degli altri membri del Consiglio direttivo dell'UNIRE — come è stato ben evidenziato da una accurata indagine svolta in proposito dal Commissario governativo — ricoprivano o avevano ricoperto cariche contemporaneamente sia negli enti tecnici dipendenti (Jockey club, Società degli Steeple Chases, ecc.) sia nelle società di corse, se ne deduce che l'azione dell'ente pubblico, già non adeguatamente circoscritta per la ricordata assenza del regolamento di esecuzione della legge, non si è svolta, di certo, nelle condizioni più idonee ad assicurarne l'obiettività e l'imparzialità, come pure è fatto obbligo agli enti pubblici dall'articolo 97 della Costituzione.

(12) Con deliberazione consiliare del 14 dicembre 1966, successivamente modificata con delibera commissariale del 31 luglio 1969, l'UNIRE ha emanato delle norme per la tenuta dell'elenco degli allibratori, ma — in disparte la mancata approvazione di detta delibera da parte dell'organo vigilante — è evidente che tali norme non possono supplire a quelle che dovevano essere emanate con il regio decreto di cui si fa cenno nel testo.

(13) Citata Relazione del Commissario straordinario al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(14) In particolare, agenzie ippiche ed allibratori.

(15) Retro, pag. 10.

(16) Tuttora vigente.

(17) O 17, a seconda che il Presidente sia scelto o meno tra gli esponenti di una delle categorie (allevatori, proprietari, ecc.) già rappresentate in Consiglio, nel primo caso essendo evidente una duplicazione di rappresentanza della stessa categoria.

## 6.1 — IL PERSONALE E LA QUESTIONE DELLA NATURA GIURIDICA DELL'UNIRE

L'articolo 16 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, prevede che « con regolamento da approvarsi nei modi previsti dalle vigenti disposizioni verranno stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale dell'Ente ».

A distanza di oltre 14 anni dall'approvazione dello statuto, il predetto regolamento non è stato ancora emanato, nonostante i ripetuti solleciti rivolti all'amministrazione dell'Ente sia dal Collegio dei sindaci che dalle stesse autorità di vigilanza, cui compete, peraltro, l'approvazione dell'emananda disciplina, a norma dell'articolo 11 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

Sempre in ordine alla questione, tuttavia, il Ministero dell'agricoltura e foreste, con nota n. 36855 del 29 novembre 1969, indirizzata al Ministero del tesoro — e, per conoscenza, allo UNIRE — nel trasmettere copia del parere n. 1127 (18) con il quale « la Sezione II del Consiglio di Stato ha ritenuto che possa riconoscersi alla Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) il carattere di ente pubblico economico, cioè di ente caratterizzato dalla prevalenza della funzione di « gestione di impresa », con le relative conseguenze anche in ordine alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro », ha espresso l'avviso che « debba soprassedersi ad ogni adempimento relativo al regolamento del personale (...) in quanto si rende necessario pervenire all'elaborazione di un altro testo di regolamento che tenga conto sia del nuovo statuto, sia dell'accennato parere espresso dal Consiglio di Stato » (19).

Al riguardo, ritiene la Corte di dover precisare che intento del legislatore era quello di creare, con l'istituzione dell'UNIRE, un ordinamento di tipo sezionale, affidando alla stessa il compito di provvedere non soltanto alla gestione delle scommesse, bensì anche — e principalmente — alla tutela e all'incremento del settore ippico, mediante una regolamentazione amministrativa destinata ad incidere sulle iniziative e sulle attività economiche private.

Tale intento del legislatore è fatto palese sia dalla disposizione di cui all'articolo 1 della più volte citata legge n. 315 del 1942 (in detto articolo si legge che « la vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine — UNIRE — e degli Enti ippici posti a tal fine alle dipendenze di quest'ultima), sia dall'articolo 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, ove è detto, tra l'altro, che l'UNIRE ha il compito del « coordinamento dell'attività » svolta dai predetti Enti tecnici, nonché della « disciplina dell'azione che essi svolgono nell'ambito dei compiti istituzionali » e inoltre di curare « l'attuazione di provvedimenti ed iniziative interessanti l'ippicoltura nazionale »; infine, dall'articolo 3 dello stesso statuto, ove si legge che l'UNIRE provvede in particolare — lett. c) « ad emanare regolamenti, norme ed istruzioni relativi alla disciplina dei totalizzatori, delle scommesse a libro e di ogni altra forma di scommessa sulle corse dei cavalli », nonché

(18) In data 7 gennaio 1969.

(19) Nel richiamato parere, il Consiglio di Stato, dopo aver rilevato che « l'attività di gestione delle scommesse ha indubbiamente natura e carattere di attività economica », comportando, tra l'altro, l'assunzione del rischio economico d'impresa, esprime l'avviso che l'UNIRE possa senz'altro ritenersi inquadrabile nella categoria dei c.d. enti pubblici economici, non ostando a tale inquadrabilità né l'attribuzione in esclusiva all'Ente della predetta attività — in quanto l'operare in regime di libera concorrenza non costituisce un connotato indispensabile per il riconoscimento del carattere di ente pubblico economico, bensì soltanto « una condizione sufficiente, ma non necessaria » a tale scopo — né una pretesa strumentalità dell'attività stessa nei confronti dei compiti istituzionali dell'Ente, nessuna traccia sussistendo « di un intento del legislatore di attribuire all'UNIRE la esclusiva del gioco e delle scommesse sulle corse dei cavalli in funzione della finalità strumentale di procurare all'ente una entrata assimilabile ad una privativa fiscale » come invece aveva sostenuto l'Avvocatura dello Stato in un precedente parere sollecitato dalla stessa Amministrazione vigilante, in considerazione del carattere monopolistico che la legge attribuisce all'attività di esercizio delle scommesse.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— lett. *d*) « ad impartire direttive sia tecniche che amministrative agli Enti ippici dipendenti e ad approvarne i bilanci preventivi ed i conti consuntivi », ed ancora — lett. *f*) « ad erogare i fondi ed adottare provvedimenti in favore dell'ippica secondo piani o programmi da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'esercizio, da parte dell'ente in parola, di una attività che, pur incidendo nel campo dell'economia, assume in prevalenza carattere amministrativo e di indirizzo, oltre che di controllo, nei confronti di altri soggetti, anch'essi operanti nello stesso settore, men che offrire elementi utili alla classificazione dell'UNIRE fra gli enti pubblici economici — per i quali com'è noto, la peculiarità dell'attività di intermediazione nel fenomeno produttivo, svolta quasi integralmente attraverso la stipulazione di contratti e di altri negozi di diritto privato, reagisce sulle forme giuridiche della loro organizzazione e della loro disciplina, che ricalcano sostanzialmente lo schema privatistico delle società commerciali — sia un sicuro connotato della struttura amministrativa dell'ente, e che, quindi, esso non possa qualificarsi come ente pubblico economico.

Tutto ciò in disparte, va sottolineata, con l'occasione, l'assoluta necessità che la procedura di formazione del regolamento organico del personale venga definita con urgenza, in conformità di quanto prescritto dall'articolo 16 dello statuto.

6.2 — Fino ad oggi, il trattamento giuridico ed economico del personale — costituito da 84 unità — è stato improntato, di fatto, alla disciplina recata da uno schema di regolamento, deliberato dal Consiglio direttivo in data 22 giugno 1963, che non ha mai riportato l'approvazione dell'autorità tutoria. L'annessa tabella degli stipendi (20), sostanzialmente ispirata al trattamento economico del personale civile dello Stato — con la maggiorazione del 20 per cento e l'aggiunta di una 14<sup>a</sup> mensilità — è stata successivamente aggiornata, dapprima con delibera del Consiglio direttivo in data 15 giugno 1965 (21), e, poi, recentemente, con delibera commissariale 10 marzo 1970, n. 117. Quest'ultima ha previsto la concessione di un « corrispettivo » di raccordo — in aggiunta alle precedenti componenti retributive — pari a una percentuale oscillante tra il 10 per cento per il segretario generale e il 16 per cento per il personale ausiliario (22).

Per quanto concerne, infine, il trattamento di previdenza e quiescenza, è da osservare che il personale dipendente dall'UNIRE, in aggiunta alla pensione obbligatoria corrisposta dallo Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma delle vigenti leggi, beneficia di un trattamento integrativo, erogato da una cassa di previdenza appositamente costituita con delibera presidenziale 12 dicembre 1957, ratificata dal Consiglio direttivo in data 27 marzo 1958, che però non risulta aver mai riportato l'approvazione dell'organo di vigilanza.

È appena il caso di ricordare che anche il trattamento di previdenza avrebbe dovuto essere disciplinato, a termini statutari, con l'emanando regolamento organico del personale; tutto ciò in disparte, va sottolineato che la menzionata delibera presidenziale, in quanto costituiva pur sempre uno stralcio del predetto regolamento, non avrebbe potuto essere portata ad esecuzione, non essendo mai intervenuta l'approvazione ministeriale, richiesta dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

6.3 — In aggiunta al trattamento economico di attività e a quello di quiescenza sopra illustrati, il personale dipendente dall'UNIRE beneficia anche — in concorso con altri lavo-

(20) Riportata integralmente nella Relazione al Parlamento per gli anni 1964-65.

(21) Detta delibera ha riportato l'approvazione del Ministero per l'agricoltura e foreste, con la condizione che i miglioramenti concessi fossero considerati « quali semplici acconti, salvo congruaggio (positivo o negativo) dei futuri stipendi » che sarebbero stati determinati in sede di applicazione dell'emanando regolamento e conseguente parificazione (Nota del Ministero agricoltura e foreste n. 28745 del 30 luglio 1965, indirizzata all'UNIRE).

(22) Anche tale delibera ha riportato l'approvazione ministeriale con lettere n. 31799 del 26 marzo 1970 e 36862 del 21 dicembre 1970.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ratori del settore ippico (artieri; addetti alla manutenzione degli ippodromi ed ai totalizzatori; dipendenti degli enti tecnici, delle società di corse e delle associazioni specializzate di settore; dipendenti delle scuderie; ecc.) — delle prestazioni (23) erogate da uno speciale « fondo di assistenza e previdenza per i lavoratori dell'ippica », alimentato da un contributo, a carico dell'UNIRE, pari al 2 per cento del movimento totale delle scommesse valide del concorso TOTIP, al netto delle spettanze delle ricevitorie.

Detto « fondo » è stato costituito, per la prima volta, in virtù di una disposizione contenuta nel regolamento sul funzionamento del totalizzatore sulle scommesse multiple a carattere nazionale per le corse dei cavalli, approvato con delibera del commissario straordinario *pro-tempore* in data 12 marzo 1948, il cui articolo 4 disponeva, tra l'altro, che « il 2 per cento del movimento totale delle scommesse sarà destinato dall'UNIRE ad opere di carattere assistenziale-educativo a favore dei lavoratori dell'ippica » (24).

La disciplina del totalizzatore di cui al predetto regolamento è stata, successivamente, assorbita e sostituita da quella emanata con decreto del Ministro per le Finanze 16 febbraio 1952, cui l'articolo 52 del regolamento di esecuzione (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951) del decreto luogotenenziale 14 aprile 1948, n. 496 (25) demandava l'attuazione della regolamentazione tecnica delle scommesse TOTIP, e che non fa menzione di una contribuzione UNIRE per scopi analoghi a quelli sopra indicati.

Secondo quanto comunicato dall'ente con nota n. 159988 del 21 gennaio 1971, con due successive delibere del consiglio direttivo, rispettivamente, del 14 novembre 1958 e del 22 novembre 1967, è stata disposta la prosecuzione dell'attività del fondo « de quo » e della corresponsione del relativo contributo a carico dell'ente, prima per il decennio 1958-1967 e poi per il triennio 1968-1970 (26); analogamente ha disposto una delibera commissariale del 30 novembre 1970, « sino a quando la materia di cui trattasi sarà riconsiderata nel quadro dei provvedimenti relativi alla ristrutturazione in atto dell'UNIRE e del settore ippico ».

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con nota n. 36608/688/2 del 21 dicembre 1970, considerato che il fondo in parola « costituisce una forma previdenziale di notevole ausilio per le categorie interessate e aventi riflessi favorevoli per l'attività ippica in genere » ha concesso « il proprio assenso a quanto forma oggetto della anzidetta delibera, fermo restando che la materia in questione trovi al più presto definitiva ed organica disciplina nella nuova normativa dell'ente ».

I sopra citati provvedimenti, peraltro, aventi mero carattere esecutivo, avrebbero dovuto attingere, anch'essi, la loro fonte di legittimazione in una norma regolamentare che non può rinvenirsi, nella specie, nell'ormai decaduto regolamento di cui alla citata delibera commissariale 12 marzo 1948: restando escluso che quest'ultima disciplina sia rimasta in vigore soltanto per ciò che concerne la contribuzione dell'UNIRE al fondo in questione.

#### 7.1 — RAPPORTI TRA L'UNIRE E LE SOCIETÀ DI CORSE. IL CASO DELLA SOCIETÀ CAPANNELLE

Come si è già osservato, il sistema delineato dal legislatore dal 1942 — basato, da un lato, sull'integrale destinazione dei proventi delle scommesse, salvo detrazione delle spese

(23) Consistenti nell'apertura di conti individuali vincolati a dieci anni a favore dei lavoratori con occupazione continua e nell'elargizione di sussidi straordinari a lavoratori che versano in condizioni di particolare bisogno.

(24) Con lettera n. 61987/61988 del 23 marzo 1948, il Ministero agricoltura e foreste, dopo aver affermato di aver « presa visione del Regolamento proposto da codesto Ente per il funzionamento del totalizzatore ippico nazionale » comunicava il proprio nulla osta per l'esecuzione di quanto in esso Regolamento era previsto.

(25) Com'è noto (v. retro, pag. 9, nota 3), detta legge ha riservato all'UNIRE l'esercizio esclusivo dei giochi di abilità e dei concorsi — pronostici connessi con manifestazioni ippiche (TOTIP).

(26) Quest'ultima delibera, invero, prevedeva la prosecuzione di detta contribuzione per un altro decennio, ma il Ministero agricoltura e foreste ne condizionava l'approvazione limitatamente a un triennio. Non consta, invece, di un assenso dell'organo di vigilanza nei confronti della precedente delibera 14 novembre 1958.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei servizi, a sostegno e sviluppo dell'attività ippica e, dall'altro, sull'assoggettamento al controllo pubblico dell'amministrazione degli ippodromi e della gestione delle scommesse, onde garantire la regolarità delle giocate nell'interesse sia degli scommettitori sia dell'erario, che gravi danni subiscono dal dilagare del gioco clandestino — non ha avuto che parziale attuazione, non solo per la già ricordata carenza della normativa regolamentare di esecuzione della legge 24 marzo 1942, n. 315 (alla cui disciplina erano rimessi taluni importanti adempimenti per la funzionalità stessa del sistema), ma anche, e specialmente, per l'artificioso inserirsi nel settore dell'ippica di monopoli privati, determinato dalla detenzione del bene strumentale indispensabile allo svolgimento delle corse, ossia l'ippodromo.

È da tener presente, all'uopo, che, in relazione alla prevista facoltà dell'UNIRE di delegare — in attesa di esercitarle direttamente, a norma dell'articolo 2 della menzionata legge 24 marzo 1942, n. 315 — l'esercizio delle scommesse a società ed allibratori iscritti in appositi elenchi, i rapporti tra l'ente pubblico e i concessionari (tra i quali sono da comprendere anche le agenzie ippiche, per la gestione delle scommesse al di fuori degli ippodromi, ossia nelle sale-corse) sono stati regolati, fino a tutto il 1967, da convenzioni, aventi vera e propria natura contrattuale — di regola, di durata annuale rinnovabile — nelle quali erano regolamentate modalità e condizioni relative a tale esercizio.

A tal proposito è da rilevare che la posizione di sostanziale monopolista — acquista, a volte, « per inspiegabili generose determinazioni di amministrazioni comunali proprietarie del bene » (27) — rivestita dalle società di corse ha posto quasi sempre l'ente delegante in uno stato di menomata capacità negoziale, di cui i concessionari si sono serviti per ottenere vantaggiose condizioni, sovente anche difformi da società a società e perciò suscettibile di « configurare censurabili situazioni di eccesso di potere » (28).

Va, peraltro, precisato che in seguito è stata adottata una nuova normativa dei rapporti con le società di corse, deliberata dal Consiglio direttivo dell'ente in data 26 giugno 1967 e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 35593 del 18 novembre stesso anno; tale normativa, a parte gli aspetti economici del rapporto, è basata, dal punto di vista strutturale, sullo sdoppiamento della precedente forma convenzionale in due distinti rapporti, più coerenti ai poteri pubblicistici spettanti all'UNIRE, e precisamente: a) l'adozione di un formale atto di delega per l'esercizio del totalizzatore; b) la concessione di un contributo secondo la forma di atto unilaterale amministrativo, corredato da apposito disciplinare inteso a regolare più analiticamente le modalità del rapporto.

Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante nell'economia generale della nuova disciplina, giacché consente — in conformità, del resto, con l'articolo 3 della legge n. 315 del 1942, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 28 marzo 1958, n. 210 — una diversificazione, nell'ambito della quota da corrispondere ai soggetti delegati, di una frazione direttamente proporzionale alle spese di gestione delle scommesse e di un'altra frazione — soltanto eventuale e ove ritenuta necessaria — quale quota di contributo alla gestione degli ippodromi; laddove, per il passato, tale quota, sotto forma di contributo straordinario per il miglioramento degli impianti, costituiva la regola.

Vale soggiungere, al riguardo, che la illustrata nuova regolamentazione dei rapporti tra l'UNIRE e le società di corse non è stata sempre di buon grado accolta da queste ultime, alcune delle quali — secondo le testuali parole del Commissario governativo *pro-tempore* nella citata Relazione al Ministro per l'agricoltura e per le foreste — hanno manifestato « una autentica reazione di rigetto, ponendo in essere un atteggiamento contrario, non chiaramente esPLICITATO e mai economicamente motivato e documentato, alla sottoscrizione dei disciplinari ».

(27) Citata Relazione del Commissario straordinario, pag. 33.

(28) *Ibidem*, pag. 37.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7.2 — Nel contesto generale dei rapporti, quale sopra è stato sommariamente descritto, si inserisce, in maniera veramente singolare per non dire anomala, il caso della società Capannelle, detentrica dell'omonimo ippodromo romano in virtù di un accordo intercorso tra la stessa e il Comune di Roma, proprietario del complesso sportivo, che stabiliva dei corrispettivi ritenuti « assolutamente risibili rispetto alla consistenza e bellezza del comprensorio » (29).

Forte della sua posizione monopolistica, la predetta società è riuscita ad ottenere condizioni di particolare favore dall'UNIRE, che le hanno consentito — sempre a detta del Commissario straordinario — un profitto valutabile in oltre 200 milioni annui, tenuto anche conto del fatto che le migliori all'impianto, per le quali la società si era impegnata verso il Comune e che solo potevano forse giustificare la modestia del corrispettivo, erano attuate, in realtà, con contributi a carico dell'UNIRE.

È da far cenno ancora di un aspetto invero sintomatico della reale situazione sottostante al rapporto di delega tra il predetto ente e la società Capannelle. Infatti, la convenzione esistente tra i due soggetti per la disciplina della delega all'esercizio delle scommesse all'interno del menzionato ippodromo, recando la clausola di tacito rinnovo, era stata ritenuta dal Consiglio direttivo dell'UNIRE sostanzialmente pluriennale e pertanto da sottoporre all'approvazione dell'organo vigilante, così come prescritto dall'articolo 13 del vigente statuto.

Il dubbio circa l'obbligatorietà della prefata convenzione in assenza dell'approvazione ministeriale, induceva il Consiglio direttivo stesso, nella riunione del 25 giugno 1969 — alla quale partecipava nella sua veste di rappresentante della società di corse proprio il presidente della società Capannelle — a deliberare, non senza contrasti, la rescissione dei rapporti in atto con la società in questione a partire dal 1° gennaio 1970.

Tuttavia, la comunicazione ufficiale dell'avvenuta disdetta, che a termini di accordo doveva esser data sei mesi prima della scadenza, e cioè entro il 30 giugno di quell'anno, « veniva dall'ufficio postale accettata soltanto il 1° luglio » (30); al che, la società interessata eccepiva la tardiva disdetta, pretendendo una ulteriore proroga di quel rapporto contrattuale a lei così favorevole.

I rapporti tra l'Ente e la società sono stati, nondimeno, regolati recentemente (31) con un atto transattivo su suggerimento dell'autorità di vigilanza, in considerazione sia della continuazione di fatto dei rapporti tra l'ente e la società, che comunque avrebbero dovuto essere regolati, sia degli « aspetti specifici concernenti i terzi contraenti, i quali possano sostenere la piena operatività nei loro confronti di un atto negoziale non disdetto nei termini e non recante alcuna norma che ne sottoponesse l'efficacia a condizione sospensiva nelle more della approvazione ministeriale » (32).

In merito alla vicenda, la Corte rileva che il ritardo nella comunicazione della disdetta, qualunque ne sia stata la causa determinante, è imputabile all'UNIRE, la quale è stata costretta, per ciò solo, a regolare i suoi rapporti con la società « Capannelle » in via transattiva e con ciò a mantenere in vita quella convenzione che il Consiglio direttivo aveva deliberato di disdire, avendo ravvisato, ovviamente, la sussistenza di valide ragioni per addivenire ad una siffatta decisione.

Presso la Procura Generale della Corte dei conti — cui sarà comunicata copia della presente relazione — è in corso una istruttoria in ordine alla gestione finanziaria dell'Ente.

(29) *Ibidem*, pag. 38.

(30) *Ibidem*, pag. 39.

(31) Comunicazione dell'Ente in data 21 gennaio 1971, su richiesta effettuata dalla Corte con nota del 5 dicembre 1970.

(32) Nota del Ministero agricoltura e foreste in data 25 giugno 1970, n. 31604, indirizzata al Commissario governativo pro-tempore presso l'UNIRE.



## PARTE SECONDA

## 1. — L'ASSETTO DEI CONTI E LA VIGILANZA MINISTERIALE

I conti consuntivi degli anni presi in esame si compendiano di un rendiconto finanziario, strutturato secondo la classificazione tradizionale delle entrate e delle uscite in effettive, per movimento di capitale e per partite di giro (33), nonché di un rendiconto patrimoniale, a sua volta articolato nel conto economico e nella situazione patrimoniale.

I bilanci preventivi sono stati deliberati dal Consiglio direttivo dell'Ente, rispettivamente in data 16 novembre 1965 il preventivo 1966, in data 14 dicembre 1966 quello per il 1967, il 31 ottobre 1967 quello per il 1968 e il 3 dicembre 1968 quello per il 1969.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, cui compete l'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi dell'UNIRE, a norma dell'articolo 12 dello Statuto, ha espresso la propria pronuncia sui preventivi in questione con note nn. 32802, 37543, 38042 e 38539, rispettivamente, del 14 settembre 1966 per l'esercizio 1966, del 30 gennaio 1967 per l'esercizio 1967, del 30 maggio 1968 per il 1968 e del 14 febbraio 1969 per il 1969.

Se si tiene presente che, in base al citato articolo 12 dello Statuto, il preventivo deve essere inviato all'organo di vigilanza, per la prescritta approvazione, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce — ossia entro il 31 ottobre di ciascun anno — risulta il ritardo, salvo che per il 1968, con cui sono stati deliberati i preventivi da parte del Consiglio direttivo, così come tardiva è intervenuta la pronuncia ministeriale, espressa sempre ad anno finanziario già inoltrato.

A tal proposito, va sottolineata l'esigenza che il bilancio preventivo, al fine di assolvere la sua funzione di guida e limite all'azione degli organi amministrativi, deve essere deliberato dagli organi competenti dell'Ente entro i termini all'uopo stabiliti, ed approvato dall'autorità di vigilanza prima dell'inizio dell'esercizio. Va rilevato, inoltre, che le variazioni annuali di bilancio non sempre risultano approvate dall'organo di vigilanza.

I conti consuntivi sono stati deliberati dal Consiglio direttivo dell'Ente con il parere favorevole del Collegio sindacale e trasmessi al Ministero vigilante per la approvazione di competenza; quest'ultima è stata espressa con note nn. 32934, 32959, 32352 e 32817 rispettivamente, del 13 maggio 1967 sul consuntivo 1966, del 13 maggio 1968 sul consuntivo 1967, del 23 luglio 1969 su quello relativo al 1968 e del 28 agosto 1970 sul consuntivo del 1969.

Nelle note richiamate, peraltro, non viene espresso — a parte la rituale formula di approvazione — alcun giudizio dell'organo di vigilanza sullo svolgimento della gestione, ove si eccettui, per gli anni 1967 e 1968, un generico richiamo dell'attenzione dell'ente sulla necessità di una sollecita definizione del regolamento organico del personale, in conformità di analoghe raccomandazioni formulate dal Collegio sindacale nella propria relazione ai consuntivi in parola.

---

(33) Tale classificazione risulta adottata anche per l'anno finanziario 1970, mentre, nella formulazione del bilancio preventivo per il 1971, l'Ente ha provveduto a ristrutturare le proprie entrate ed uscite secondo la nuova classificazione economico-funzionale, introdotta per lo Stato dalla legge 1 marzo 1964, n. 62. Tale ristrutturazione si è, peraltro, concretizzata nel semplice mutamento del « nomen iuris » delle prime due categorie delle entrate e delle uscite, che si chiameranno, d'ora in poi, « correnti » e « in conto capitale », restando inalterato il titolo della terza, quella cioè « per partite di giro ».

## 2. — LA GESTIONE FINANZIARIA

Prima di passare all'esame dei risultati di gestione, è bene avvertire che l'inserzione delle singole poste nei bilanci non è avvenuta sempre in maniera uniforme, essendo state frequentemente apportate variazioni nella strutturazione dei singoli capitoli, variamente motivate, onde non sempre agevole riesce l'analisi e la comparazione dei dati nel susseguirsi dei diversi esercizi.

A questo proposito, deve sottolinearsi che l'Ente è tuttora privo di una disciplina regolamentare per la contabilità, sicché si segnala l'opportunità che tale lacuna venga al più presto colmata, attesa la rilevante entità del movimento finanziario che l'attività istituzionale dell'Ente comporta.

I risultati finanziari degli esercizi in esame sono riassunti nel prospetto che segue, comprensivo, per gli opportuni raffronti, anche dei dati concernenti l'esercizio 1965:

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO	1966		1967		1968		1969	
<b>ENTRATE</b>								
Effettive ordinarie . . . . .	16.715.629.914	18.720.605.952	21.887.708.515	23.404.839.709	27.671.804.318	27.671.804.318	27.671.804.318	27.671.804.318
Effettive straordinarie . . . . .	2.252.623.600	2.543.430.104	2.852.604.337	5.026.277.179	4.309.311.520	4.309.311.520	4.309.311.520	4.309.311.520
Totale delle entrate effettive . . . . .	18.968.253.514	21.264.036.056	(a) 24.740.312.852	(b) 28.431.116.888	32.481.115.838	32.481.115.838	32.481.115.838	32.481.115.838
Per movimento di capitali . . . . .	14.927.580	42.679.803	88.467.440	51.606.111	81.621.198	81.621.198	81.621.198	81.621.198
Per partite di giro . . . . .	172.492.550	188.148.060	185.860.343	548.538.079	306.793.329	306.793.329	306.793.329	306.793.329
Totale entrate . . . . .	19.155.673.644	21.494.863.919	25.014.640.635	29.031.261.078	32.869.530.365	32.869.530.365	32.869.530.365	32.869.530.365
<b>USCITE</b>								
Effettive ordinarie . . . . .	18.882.931.878	21.170.749.616	24.674.542.554	28.402.526.504	32.481.115.838	32.481.115.838	32.481.115.838	32.481.115.838
Effettive straordinarie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale uscite effettive . . . . .	18.882.931.878	21.170.749.616	24.674.542.554	28.402.526.504	32.481.115.838	32.481.115.838	32.481.115.838	32.481.115.838
Per movimento di capitali . . . . .	120.249.216	49.014.354	152.752.232	80.196.495	40.375.877	40.375.877	40.375.877	40.375.877
Per partite di giro . . . . .	172.492.550	188.148.060	185.860.343	548.538.079	306.793.329	306.793.329	306.793.329	306.793.329
Totale uscite . . . . .	19.155.673.644	21.407.912.030	25.013.155.129	29.031.261.078	32.828.285.044	32.828.285.044	32.828.285.044	32.828.285.044
Avanzo (+) o disavanzo (-) finanziario di competenza . . . . .		+ 86.951.889	+ 1.485.506	-	+ 41.245.321	+ 41.245.321	+ 41.245.321	+ 41.245.321

(a) Di cui lire 877.049.249 per sopravvenienze nei residui degli esercizi precedenti per riaccertamento.

(b) Di cui lire 1.702.019.495 per sopravvenienze attive e riaccertamenti.

Dal riportato prospetto emerge che gli esercizi 1966, 1967 e 1969 si sono chiusi con un avanzo finanziario di competenza, mentre il 1968 ha registrato un pareggio.

Il predetto avanzo, pari a lire 86.951.889 nell'esercizio 1966, tende a diminuire notevolmente (lire 1.485.506) nell'esercizio successivo (1967), per scomparire del tutto nell'esercizio 1968 — nel quale, come si è accennato, si è registrato un pareggio — e figurare di nuovo, poi, nel rendiconto 1969 (lire 41.245.321).

Tale andamento discontinuo, come si può rilevare dall'esame comparativo delle entrate e delle uscite per gruppi omogenei di cui al seguente prospetto, è determinato dal diverso rapporto intercorrente, per ciascun esercizio, tra la parte effettiva ed il movimento di capitali:

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

U.N.I.R.E.	1965		1966		1967		1968		1969	
Totale entrate effettive . . . . .	18.988.253.514	21.264.036.056	24.740.312.882	28.431.116.888	32.481.115.838					
Totale uscite effettive . . . . .	18.862.931.878	21.170.749.616	24.674.542.554	28.402.526.504	32.481.115.838					
Avanzo (+) o disavanzo (-)	+ 105.321.636	+ 93.286.440				+ 65.770.298	+ 28.590.384			-
Entrate per movimento ospitali	14.927.580	42.679.803	88.467.440	51.606.111	81.621.198					
Uscite movimento ospitali . . . . .	120.249.216	49.014.354	152.752.232	80.196.495	40.375.877					
Avanzo (+) o disavanzo (-)	- 105.321.636	- 6.334.551				- 64.284.792	- 28.590.384			+ 41.245.321
Avanzo (+) o disavanzo (-) di competenza . . . . .	-	+ 86.951.889				+ 1.485.506	-			+ 41.245.321

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È da osservare che il risultato degli esercizi 1967 e 1968 è notevolmente influenzato dalla contabilizzazione, tra le entrate di competenza, di somme pari, rispettivamente, a lire 877 milioni 49.249 e a lire 1.702.019.495, per l'utilizzo di accantonamenti effettuati nei precedenti esercizi, relativi a premi non erogati e fatti figurare come residui di esercizio, che hanno così permesso di coprire contabilmente il disavanzo della parte effettiva.

L'anomalia segnalata è stata, tuttavia, eliminata nel successivo esercizio, a seguito di intervento del Ministero del tesoro (34) relativo al consuntivo 1967, mediante l'istituzione di apposito capitolo — in fase di variazione di assestamento del bilancio di previsione — intitolato « Fondo premi e provvidenze da utilizzare nei successivi esercizi », alimentato dalle disponibilità eventualmente verificatesi nel corso dell'esercizio.

## 3. — LE ENTRATE E LE USCITE EFFETTIVE

Nel rinviare ai documenti di rito per la descrizione dei movimenti di capitale e delle partite di giro, si riporta qui di seguito, il quadro riassuntivo delle entrate e delle uscite effettive, raggruppate per categorie omogenee, secondo la provenienza o la destinazione:

	1966	%	1967	%	1968	%	1969	%
<b>A) ENTRATE EFFETTIVE</b>								
<b>a) ORDINARIE</b>								
Reddito patrimoniale . . .	67.389.420	0,31	63.749.388	0,25	67.308.234	0,23	57.418.898	0,17
Proventi di gestione (ippodromi, sale-corse, Totip, ecc.) . . . . .	18.376.695.811	86,43	20.573.349.195	3,15	22.871.647.269	80,44	27.100.007.414	83,43
Proventi lotterie Agnano e Merano . . . . .	79.255.680	0,37	75.731.490	0,30	105.267.230	0,37	107.558.290	0,33
Proventi vari . . . . .	276.520.721	1,30	373.560.683	1,50	465.884.206	1,63	514.378.006	1,58
<b>b) STRAORDINARIE</b>								
Rimborso fiscale 60 per cento sui diritti erariali . . . . .	2.464.174.424	11,59	2.776.872.847	11,22	3.218.990.454	11,32	3.875.797.376	11,93
Sopravvenienze attive e riaccertamenti . . . . .	-	-	877.049.249	3,54	1.702.019.495	5,98	-	-
Avanzo da esercizi precedenti da destinare a premi e provvidenze . . . . .	-	-	-	-	-	-	825.955.854	2,54
<b>Totale . . . . .</b>	<b>21.264.036.056</b>	<b>100 —</b>	<b>24.740.312.852</b>	<b>100 —</b>	<b>28.431.116.888</b>	<b>100 —</b>	<b>32.481.115.838</b>	<b>100 —</b>

(34) Con nota n. 138361 del 30 agosto 1968, indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero del tesoro segnalava che « nel cap. I — Premi e provvidenze a favore dell'ippica — risultano impegni per un importo complessivo di lire 10.478.475.861, di cui lire 726.206.500 riguardano somme da utilizzare per il medesimo titolo nell'anno 1968, essendo stata rinviata a tale esercizio l'assunzione, formale e sostanziale, dell'impegno relativo ». « In proposito — continuava la citata nota — è appena da segnalare l'impossibilità per carenza del necessario presupposto giuridico e contabile, di considerare una tale disponibilità tra i residui. Attesi, peraltro, i motivi da cui una impostazione del genere trae origine — i quali risiedono nella esigenza di vincolare, in relazione anche al disposto della legge 13 marzo 1958, n. 210, alle specifiche destinazioni le eventuali disponibilità sugli stanziamenti per premi — lo scrivente sottopone alla cortese considerazione di codesto Ministero l'opportunità di far figurare nel bilancio di previsione (in fase di variazione di assestamento) ed in quello consuntivo, uno speciale « Fondo premi e provvidenze » da utilizzare nei successivi esercizi, che dovrebbe ovviamente comparire anche nella situazione patrimoniale con dimostrazione degli aumenti che detto fondo subisce per effetto delle disponibilità derivanti dal bilancio e delle diminuzioni dovute all'utilizzazione che in ciascun esercizio viene effettuata ».

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1966	%	1967	%	1968	%	1969	%
<b>B) USCITE EFFETTIVE</b>								
Spese per le finalità istituzionali (a) . . . . .	8.308.813.398	39,24	10.752.219.362	43,58	13.167.459.662	46,36	14.616.169.020	45 —
Spese per la gestione delle scommesse e servizi connessi . . . . .	6.562.321.700	30,99	7.056.228.633	28,60	7.562.872.855	26,62	8.774.705.999	27,01
Spese per provvidenze ai lavoratori dell'ippica . .	90.303.860	0,42	81.927.615	0,33	75.292.289	0,26	83.543.889	0,25
Spese per imposte e tributi	5.798.101.065	27,38	6.414.221.009	26 —	7.212.218.701	25,39	8.599.769.168	26,47
Spese generali di amministrazione . . . . .	411.209.593	1,94	369.945.935	1,49	384.682.997	1,35	406.927.762	1,25
<b>Totale . . .</b>	<b>21.170.749.616</b>	<b>100 —</b>	<b>24.674.542.554</b>	<b>100 —</b>	<b>28.402.526.504</b>	<b>100 —</b>	<b>32.481.115.838</b>	<b>100 —</b>

(a) Il raggruppamento comprende anche il capitolo di spesa concernente « Percentuali agli enti ippici dipendenti », che, negli anni in esame, ha comportato una erogazione, rispettivamente, di lire 129.312.529 nel 1966, lire 166.626.244 nel 1967, lire 199.955.117 nel 1968 e lire 232.214.145 nel 1969, somme corrispondenti, mediamente, all'1,70 per cento circa della voce « Premi e provvidenze a favore dell'ippica », di cui al cap. I delle uscite.

Tali contribuzioni — la cui finalità è rappresentata da un concorso dell'UNIRE alle spese degli enti ippici per l'espletamento del loro compito, in base all'articolo unico della legge 13 marzo 1958, n. 210 — fanno sorgere il problema la cui soluzione non può trovare posto in questa sede, dell'eventuale assoggettamento a controllo degli enti beneficiari, a norma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Come negli anni precedenti, le entrate effettive sono composte, principalmente, dai proventi di gestione (83,36 per cento nella media del quadriennio) e, sebbene in misura notevolmente inferiore, dal rimborso fiscale del 60 per cento, spettante all'UNIRE per diritti erariali riscossi sulle scommesse, ai sensi della legge 24 dicembre 1966, n. 1276 (percentuale media, nel quadriennio, dell'11,51 per cento).

Per quanto riguarda, in particolare, i proventi di gestione, vale notare che, se in termini percentuali il loro importo si è mantenuto più o meno costante, in valore assoluto essi hanno registrato un notevole aumento nel quadriennio, passando da lire 18.376.695.811 del 1966 a ben lire 27.100.007.414 del 1969.

Tale cifra appare destinata ad aumentare ulteriormente (35) con l'incremento delle scommesse all'interno e fuori degli ippodromi, come si può desumere agevolmente dal seguente prospetto, concernente il movimento delle scommesse (anno base: 1965):

ANNO	Mov. Scommesse	Percentuale
1965	71.078.570.280	—
1966	80.139.784.280	+ 12,74
1967	89.975.250.758	+ 26,58
1968	103.323.602.380	+ 45,36
1969	124.069.405.930	+ 74,55

(35) La previsione non è suscettibile di conferma per il 1970, appena decorso e del quale non si conoscono ancora i dati consuntivi, in relazione alla nota addizionale del 17 per cento sulle scommesse imposte dall'articolo 31 del decreto legislativo 27 agosto 1970, n. 621 — peraltro, non convertito — e successivamente ridotta al 7 per cento sulle vincite nette con il decreto legislativo 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, a seguito della quale si è verificato un sensibile calo del movimento generale delle scommesse.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È da osservare, al riguardo, che il forte aumento dei proventi di gestione in dipendenza dell'andamento crescente del movimento delle scommesse (36) — da cui l'attività ippica trae il suo maggiore alimento — ha consentito di destinare fondi in misura anch'essa crescente alle spese per finalità istituzionali (passate nel quadriennio, da lire 8.308.813.398, pari al 39,24 per cento del totale delle uscite effettive, a lire 14.616.169.020, pari al 45, per cento), nel contempo riducendo l'incidenza percentuale degli oneri connessi alla gestione delle scommesse, nonché delle spese generali di amministrazione (37), passati, rispettivamente, dal 30,99 per cento del 1966 al 27,01 per cento del 1969 e dall'1,94 per cento all'1,25 per cento.

Quanto alla voce di entrata per rimborso fiscale del 60 per cento sui diritti erariali percetti, se ne registra un andamento costante in termini percentuali, ma un sensibile aumento in valore assoluto, essendo passata da lire 2.464.174.424 (pari all'11,59 per cento) del 1966 a lire 3.875.797.376 (percentuale 11,93) del 1969. Tale aumento è legato al correlativo incremento delle spese per imposte e tributi, che rappresentano, mediamente, il 26,31 per cento del totale delle uscite effettive.

Alla luce di quanto sopra, si può affermare che il parziale rimborso fiscale sui diritti erariali ha costituito un efficace strumento per il potenziamento dell'ippica, consentendo un maggior apporto ai fondi destinati a premi e provvidenze.

Delle « Spese per provvidenze ai lavoratori dell'ippica » si è già detto (38) a proposito dello speciale « fondo » da esse alimentato e destinato a scopi di assistenza ai numerosi lavoratori del settore. L'andamento di tali somme è discontinuo, in quanto è legato percentualmente agli introiti del concorso TOTIP, che hanno subito negli ultimi anni notevoli oscillazioni.

#### 4. — LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO

Alla chiusura degli esercizi considerati, la situazione patrimoniale presenta le seguenti consistenze:

---

(36) Ad eccezione della scommessa TOTIP, che ha continuato a manifestare (come già per il passato) sintomi di stagnazione, se non addirittura di regresso (nel 1968 ha registrato un decremento pari all'8,70 per cento) tanto da indurre il Collegio sindacale a segnalare all'Amministrazione vigilante l'opportunità di apportare « qualche modifica all'impostazione del concorso, quale ad esempio, la eliminazione della vincita con punti 10, ciò che comporterebbe un sensibile aumento delle quote spettanti ai 12 e agli 11 » (Relazione del Collegio sindacale al consuntivo 1968).

(37) La voce è comprensiva delle spese di personale, che sono passate, sempre nel quadriennio, da lire 280.489.444 del 1966 a lire 340.578.794 del 1969, con un incremento medio annuo del 5 per cento (complessivo: 21,5 per cento).

(38) *Retro*, pag. 13.



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1966	1967	1968	1969
<b>ATTIVO</b>				
Titoli . . . . .	18.715.000	18.715.000	18.715.000	18.715.000
Cassa . . . . .	—	—	—	1.684.422
Conti correnti bancari . . . . .	1.166.045.323	1.817.486.423	1.035.136.673	1.237.967.802
Depositi cauzionali presso terzi . . . . .	7.745.182	10.175.182	10.017.182	13.443.182
Sede (Immobile di Via Sornmacampagna n. 9) . . . . .	65.640.001	65.640.001	65.640.001	65.640.001
Capitale alleveramento . . . . .	308.713.165	307.906.325	299.903.938	271.666.146
Attrezzature ed impianti . . . . .	279.234.408	291.235.615	291.971.840	330.554.217
Scorte e beni di consumo . . . . .	570.352	11.189.199	7.624.805	14.702.638
Mutui a Società di Corse . . . . .	161.045.249	210.682.309	231.087.896	149.616.698
Residui attivi . . . . .	2.957.041.557	1.853.556.282	2.012.904.651	2.328.861.306
Depositi per fondo quiescenza personale . . . . .	139.842.040	184.682.309	210.182.309	237.828.201
Totale attività . . . . .	5.104.582.277	4.771.669.145	4.183.184.295	4.670.679.613
<b>PASSIVO</b>				
Residui passivi . . . . .	4.371.998.982	3.964.531.236	2.028.007.689	2.224.447.817
Fondo svalutazione crediti . . . . .	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Fondo svalutazione titoli . . . . .	168.712	168.712	168.712	168.712
Fondo ammortamento . . . . .	526.699.567	556.403.912	576.486.011	560.437.924
Fondo riserva . . . . .	19.175.791	19.175.791	19.175.791	19.175.791
Fondo quiescenza personale	139.842.040	184.682.309	210.182.309	237.828.201
Fondo «Premi e provvidenze» da utilizzare nei successivi esercizi . . . . .	—	—	1.295.480.209	1.532.132.367
Totale passività . . . . .	5.060.085.092	4.727.161.950	4.131.700.721	4.576.390.812
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
Beni di terzi:				
a) Cauzioni di terzi . . . . .	431.865.000	443.213.800	533.015.000	542.155.508
b) Cassa previdenza Personale UNIRE . . . . .	118.708.684	128.830.658	140.267.121	132.457.808
(attivo — passivo) . . . . .	550.573.684	572.044.458	673.282.121	674.593.316

Come di consueto, le principali poste dell'attivo sono costituite dai residui attivi e dai conti correnti bancari.

Per quanto riguarda i primi, è da osservare che la maggior parte di essi — mediamente, il 78 per cento circa — è costituito dai crediti dell'Ente nei confronti dello Stato per il rimborso fiscale, nella misura del 60 per cento, dei diritti erariali accertati e riscossi sulle scommesse.

La rimanente parte concerne crediti vari nei confronti di società, allibratori, ecc. e, sebbene in minor misura, crediti per partite di giro: attesa, peraltro, la notevole entità di tali crediti, debesi sottolineare l'esigenza — anche in relazione alle frequenti variazioni apportate nei residui per riaccertamenti — che l'Ente ponga la massima cura nel curarne la riscossione, al fine di accertare quali di essi vadano eliminati e quali mantenuti sulla base di un valido titolo giuridico.

Quanto alla voce « conti correnti bancari », la sua notevole consistenza è giustificata dalla particolare natura dell'azione svolta dall'UNIRE, che spesso si trova nella necessità di disporre interventi di rapida attuazione a fini di sostegno e sviluppo dell'attività ippica, particolarmente per premi ai traguardi e provvidenze all'allevamento. A tal proposito, è da notare che l'Ente dispone di un capitale-allevamento proprio la cui consistenza si è andata assottigliando nel quadriennio, essendo passato da lire 308.713.165 del 1966 a lire 271.666.146 del 1969. Le ragioni di tale diminuzione sono da ricollegarsi, da un lato, alla morte di alcuni stalloni e fattrici non rimpiazzati da altrettanti capi, dall'altro alla destinazione di una quota sempre maggiore dei proventi delle scommesse per premi alle corse, e perciò, indirettamente, a favore dell'allevamento privato.

Tra le passività — a parte il « Fondo premi e provvidenze da utilizzare nei successivi esercizi », del quale si è già fatto cenno (39) e che in realtà costituisce un accantonamento — è da porre in rilievo la notevole entità dei residui passivi (particolarmente elevati nell'esercizio 1966) le cui maggiori componenti sono rappresentate da premi e provvidenze in favore dell'ippica, non erogati nel corso dell'esercizio, nonché da somme impegnate e non pagate per oneri di convenzione con le società di corse, e fiscali per R.M., imposte patrimoniali e varie.

In ordine alla rilevata consistenza dei residui passivi, anche al fine di un migliore riscontro contabile e di una maggiore attendibilità dei dati su cui si fonda la situazione amministrativa, la Corte ritiene di dover sottolineare l'esigenza che l'Ente in parola provveda a ricondurre — per quanto possibile — la propria attività alla gestione di competenza, limitando l'impostazione dei residui alle uscite che, quando non risultino obbligatorie per legge, derivino da impegni formalmente assunti.

Il patrimonio netto segna un incremento complessivo, nell'arco dei quattro anni esaminati, pari a lire 49.781.616, essendosi elevato, per effetto della gestione, da lire 44.507.185 del 1966 a lire 94.288.801 del 1969. L'incremento è stato, peraltro, conseguito prevalentemente (circa l'84 per cento del totale) in quest'ultimo esercizio finanziario, anche se a parziale detrimento del fondo ammortamento, passato dalla media di circa 33 milioni annui del triennio 1966-68 a sole lire 13.893.205 del 1969: vale notare, tuttavia, che la diminuzione del fondo ammortamento è da porsi anche in collegamento con il già rilevato decremento della posta capitale allevamento.

Le variazioni del netto patrimoniale trovano riscontro nei risultati del conto economico, che di seguito vengono riprodotti:

---

(39) V. retro, pag. 14, nota 23.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1966	1967	1968	1969
<b>RENDITE</b>				
Entrate effettive . . . . .	21.264.026.056	24.740.312.862	28.431.116.888	32.481.115.838
Sopravvenienze attive . . . . .	3.559.489	4.582.463	8.354.819	916.630
Variazioni in aumento nei residui attivi . . . . .	21.369.588	4.216.260	38.721.295	19.005.931
Variazioni in diminuzione nei residui passivi . . . . .	8.923.295	37.041.265	7.044.461	39.358.253
<b>Totale . . . . .</b>	<b>21.297.888.428</b>	<b>24.786.152.840</b>	<b>28.485.237.463</b>	<b>32.540.396.652</b>
<b>SPESE</b>				
Uscite effettive . . . . .	21.170.749.616	24.674.542.554	28.492.526.594	32.481.115.838
Sopravvenienze passive . . . . .	40.451.672	41.458.915	19.088.910	2.521.968
Variazioni in aumento nei residui passivi . . . . .	1.610.774	17.689.000	2.010.163	—
Variazioni in diminuzione nei residui attivi . . . . .	53.078.499	19.305.161	19.101.939	120.414
Ammortamenti . . . . .	31.997.867	33.157.210	35.533.558	13.833.205
Avanzo economico destinato ad aumento del netto patrimoniale . . . . .	—	—	6.976.389	42.805.227
<b>Totale . . . . .</b>	<b>21.297.888.428</b>	<b>24.786.152.840</b>	<b>24.485.237.463</b>	<b>32.540.396.652</b>

## 5. — CONCLUSIONI

Le dimensioni raggiunte dall'attività ippica nel contesto dell'economia italiana, di cui rappresenta, ormai, una componente di non trascurabile rilievo — come è dimostrato non soltanto dall'elevato volume delle scommesse e dei proventi derivanti dalla loro gestione, ma anche, e soprattutto, dal considerevole numero di addetti al settore — coinvolgendo interessi dai risvolti pubblicistici sempre più evidenti, ha acuita, ancora più, l'esigenza — già avvertita dal legislatore dal 1942 — di un adeguato e penetrante controllo pubblico del settore stesso, finora negativamente condizionato dalle non poche carenze riscontrate, sia sul piano della organizzazione, sia su quello più propriamente operativo, nell'azione dell'ente pubblico che di tale controllo è investito dalle norme istituzionali.

Ritiene la Corte che l'appagamento della predetta esigenza sia strettamente legato al sistema di gestione delle scommesse, attualmente basato — come è noto — sulla delega a soggetti privati, sotto il controllo dell'ente pubblico.

Ciò premesso si richiamano qui le considerazioni già fatte in ordine alla illegittimità del sistema della delega, così come è stato finora attuato in via normale dall'UNIRE, essendo esso stato configurato, dalla legge n. 315 del 1942 soltanto come eventuale, e perciò come eccezione al sistema della gestione diretta. La Corte rileva, in ogni caso, la carenza, nel sistema

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della delega sistematica, di adeguati controlli da parte dell'Ente nei confronti dei soggetti delegati, a garanzia dei vasti interessi, sia pubblici che privati, legati al settore.

A tal proposito va sottolineato che il ristabilimento della posizione di supremazia dell'ente pubblico appare strettamente legato alla ristrutturazione del suo massimo organo volitivo, allo scopo di conferire maggiore incisività ed obiettività alla sua azione.

La Corte, inoltre, richiamate le osservazioni tutte formulate nel corso della presente relazione, particolarmente sottolinea:

a) in via preliminare, l'esigenza che venga emanata al più presto la normativa di esecuzione della legge 24 marzo 1942, n. 315;

b) la necessità che si proceda ad una rapida definizione della ristrutturazione normativa dell'ente, portando a termine sia i lavori delle previste modifiche statutarie, sia del tuttora emanando regolamento organico del personale;

c) la illegittimità del « fondo di assistenza e previdenza per i lavoratori dell'ippica », la cui costituzione, operata con gravame dell'UNIRE, appare destituito di legittimo fondamento.

**Determinazione n. 1043****LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI  
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 12 gennaio 1971;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, con il quale l'**Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.)** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 259 del 1958;

visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, con il quale è stata istituita ed eretta in ente morale l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) ed approvato il relativo statuto;

vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, che ha approvato il nuovo statuto dell'Unione medesima;

visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 12 luglio 1969, con il quale è stato sciolto il Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. e nominato un Commissario straordinario per il periodo di un anno, con il compito di predisporre, entro sei mesi dalla data del decreto stesso, un nuovo schema di statuto dell'Ente e di fornire all'autorità di vigilanza tutti gli elementi necessari per una revisione normativa del settore ippico;

visto il decreto dello stesso Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 settembre 1969, con il quale, in sostituzione del precedente, dimissionario, è stato nominato un nuovo Commissario straordinario « fermo restando quant'altro stabilito nel decreto ministeriale 12 luglio 1969 », implicitamente così confermandosi la durata della gestione straordinaria fino allo scadere dell'originario termine di un anno;

visto il successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 22 luglio 1970, con il quale, avendo il predetto Commissario straordinario « manifestato l'intendimento di essere sollevato, per motivi personali, dall'incarico commessogli », è stato nominato, in sua sostituzione, un altro Commissario governativo, senza prefissione di limiti temporali;

vista la nota n. 26253 del 19 novembre 1970, con la quale il predetto Ministro ha comunicato alla Corte che nel citato provvedimento di nomina non fu prefisso un preciso termine di scadenza « nel comune convincimento della sollecita definizione, nel volgere di pochi mesi, dei problemi (...) inerenti alla revisione statutaria e regolamentare dell'Ente »;

udito il relatore;

considerato che — come già è stato ripetutamente affermato dalla Corte, in particolare, con determinazioni nn. 188, 826 e 846, rispettivamente, del 5 maggio 1963, del 6 febbraio 1968 e del 23 aprile 1968 — l'esercizio della facoltà, generalmente riconosciuta all'autorità di vigilanza, di procedere allo scioglimento degli ordinari organi di amministrazione degli

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

enti controllati e di instaurare presso di essi un regime di amministrazione straordinaria, non può non comportare — in conformità con la sua naturale funzione di rimedio eccezionale e temporaneo, adottato allo scopo di fronteggiare determinate situazioni, e soltanto per la durata delle stesse — l'indicazione, contestuale alla nomina del Commissario incaricato della straordinaria gestione, di precisi limiti temporali, la cui omissione non può essere giustificata, nel caso specifico, né dalla ravvisata necessità di provvedere alla sostituzione del precedente commissario — dimissionario, peraltro, ad incarico già scaduto — né dal manifestato convincimento di una sollecita definizione dei problemi che tale gestione straordinaria avevano provocato;

considerato che, anche in difetto della previsione di un preciso termine statutario per il rinnovo dei normali organi di amministrazione, questi ultimi, per principio generale di diritto, vanno ricostituiti al più presto possibile;

ritenuto, pertanto, che, in presenza di siffatta situazione, si appalesa vieppiù necessaria una rapida attuazione della procedura di revisione dello statuto, tuttora in via di espletamento, anche al fine di eliminare una sì grave anomalia, che — come è detto nel succitato decreto di scioglimento del Consiglio direttivo — «impedisce un normale e funzionale ricambio nella vita amministrativa dell'Ente, determinando solo occasionali avvicendamenti»;

## P. Q. M.

dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, non conforme a legge il decreto ministeriale 22 luglio 1970, indicato nelle premesse;

rappresenta l'esigenza che, nel più breve tempo possibile, sia portata a termine la procedura per la revisione dello statuto e sia provveduto alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione del predetto Ente, dandone comunicazione alla Corte dei conti.

Ordina che copia della presente determinazione sia comunicata all'On.le Ministro per l'agricoltura e le foreste e all'On.le Ministro per il tesoro, nonché all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.

IL RELATORE  
*f.to* Zambrano

IL PRESIDENTE  
*f.to* Rossano